

LE.SE. LEGNAGO SERVIZI S.P.A.

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GEOMEMBRANA IN HDPE PRESSO LA DISCARICA PER RSNP DI TORRETTA DI LEGNAGO (VR). CIG 76319081B8.

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

SOMMARIO

- Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO PRESUNTIVO.
- Art. 2 – DURATA DELL’APPALTO.
- Art. 3 – AVVIO DELL’ESECUZIONE, MODALITÀ, TEMPI DI CONSEGNA E PENALI.
- Art. 4 – PREZZO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.
- Art. 5 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE.
- Art. 6 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE.
- Art. 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO.
- Art. 8 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.
- Art. 9 – SUBAPPALTO.
- Art. 10 – LE MODIFICHE AL CONTRATTO.
- Art. 11 – IL R.U.P., IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E IL RESPONSABILE PER IL FORNITORE.
- Art. 12 – GARANZIA DEFINITIVA.
- Art. 13 – RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA.
- Art. 14 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE.
- Art. 15 – LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
- Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
- Art. 17 – CODICE ETICO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.
- Art. 18 – SPESE CONTRATTUALI.
- Art. 19 – SPECIFICHE TECNICHE.
- Art. 20 – REQUISITI MINIMI DELLA GEOMEMBRANA E CONTROLLI.

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO PRESUNTIVO.

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento da parte della Società LEGNAGO SERVIZI S.P.A. (nel prosieguo, per brevità, la "Società") al "Fornitore" della fornitura, franco la discarica

sita in località Torretta di Legnago (VR), di geomembrana in HDPE spessore 2 mm, da utilizzare per l'impermeabilizzazione del fondo delle vasche del lotto F della discarica.

Il quantitativo complessivo presunto della fornitura oggetto dell'appalto, determinato in ragione dell'attuale fabbisogno della Società, è di :

- 22.000 mq di geomembrana in HDPE spessore 2 mm, da utilizzare per l'impermeabilizzazione del fondo delle vasche del lotto F della discarica, avente le caratteristiche minime indicate all'art. 19 del presente Capitolato Speciale D'Oneri.

L'Impresa è altresì responsabile della geomembrana in HDPE fornita ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1490, 1492, 1493 del Codice Civile.

Il quantitativo complessivo presunto potrà variare del 20 % (venti per cento) in aumento o in diminuzione senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere oltre il prezzo unitario offerto, ai sensi dell'Art. 106 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

L'importo presunto posto a base di gara, per la fornitura del quantitativo stimato, ai sensi dell'Art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è di € 88.080,00 (euro ottantottomilaottanta/00) oltre IVA, di cui € 80,00 (euro ottanta/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Considerata l'opzione del quinto, si indica il valore complessivo stimato di € 105.680,00 (euro centocinquemilaseicentottanta/00) oltre IVA, di cui € 80,00 (euro ottanta/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'Impresa è altresì responsabile del prodotto fornito ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1490, 1492, 1493 del Codice Civile.

L'importo complessivo della fornitura sarà quello offerto in sede di gara dall'aggiudicatario, per la fornitura del prodotto sopraelencato, reso franco discarica di Torretta a Legnago, ed esclusa la sola I.V.A..

Il prezzo è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti negli altri articoli del presente Capitolato Speciale d'Oneri, delle seguenti prestazioni:

- fornitura della geomembrana in HDPE spessore 2 mm richiesta, come da specifiche tecniche di Capitolato Speciale d'Oneri;
- carico nella sede di produzione, trasporto in discarica e scarico nella zona indicata dalla Società della geomembrana in HDPE fornita.

La fornitura del prodotto, conforme alle prescrizioni indicate rispettivamente al successivo art. 19 del presente Capitolato, è comunque affidata a misura per l'importo unitario offerto dal Fornitore in sede di gara; tale prezzo unitario è fisso ed invariabile ed

indipendente da ogni eventualità. Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo e negli altri articoli del Capitolato Speciale d'Oneri si intendono quindi accettati dal Fornitore in base ai suoi calcoli di convenienza.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La fornitura avrà una durata presunta di 3 mesi dalla comunicazione di inizio fornitura, variabile comunque in funzione dell'avanzamento delle opere di scarica e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

ART. 3 – AVVIO DELL'ESECUZIONE, MODALITÀ, TEMPI DI CONSEGNA E PENALI.

L'esecuzione dell'appalto avrà inizio con la comunicazione della Società di avvio, che potrà contenere il primo ordine e che potrà essere contestuale o successiva alla stipula del contratto d'appalto.

La Società, ai sensi dell'Art. 32 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potrà chiedere al fornitore l'esecuzione anticipata della fornitura. In tal caso, ad avvenuta aggiudicazione definitiva, la Società provvederà a dare comunicazione al Fornitore, anche solo via fax, del giorno da cui decorre il tempo della prima consegna.

La fornitura sarà svolta nei giorni feriali, escluso sabato, domenica e festivi, dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

La fornitura parziale di geomembrana in HDPE relativa a ciascuna vasca dovrà essere conclusa entro 12 giorni naturali e consecutivi dall'ordine di ciascun lotto parziale.

E' facoltà della Società rallentare o sospendere il programma di consegna o comunque modificarlo sulla base delle sue specifiche necessità. La quantità conferita sarà verificata a destino. Il primo ordine potrà essere emesso dal giorno successivo a quello di aggiudicazione definitiva della fornitura.

La consegna dei fondi predisposti per il Lotto F potrà essere fatta separatamente per ciascuna delle tre vasche, pertanto l'esecuzione della fornitura è fissato in 12 giorni naturali consecutivi per ognuna delle tre vasche per le quali è prevista la posa della geomembrana. Qualora le vasche siano rese tutte disponibili per la posa al momento della prima consegna, il tempo complessivo per completare l'intervento è di 24 giorni naturali consecutivi.

La Società provvederà a dare comunicazione della conclusione della fornitura per raggiunto quantitativo complessivo.

L'eventuale firma di documenti di trasporto da parte del personale della Società, non

costituisce atto di accettazione della fornitura o di una sua parte.

In caso di mancato rispetto del programma delle consegne parziali, la Società, al primo inadempimento, rivolgerà diffida al Fornitore e, dal secondo inadempimento compreso, applicherà una penale giornaliera pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, entro il limite massimo del 10% (dieci per cento).

Qualora l'ammontare delle penali superasse il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, oppure laddove si verificasse un ritardo nei tempi di consegna di oltre dodici (12) giorni dalla data indicata nell'ordine, la Società potrà risolvere il contratto d'appalto per grave inadempimento del Fornitore.

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento del Fornitore, la Società avrà diritto al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempienza, ivi compreso il rimborso dei maggiori costi di approvvigionamento della bentonite sodica da terzi.

L'applicazione della penale non escluderà il diritto della Società di pretendere dal Fornitore il risarcimento dei maggiori danni causati dall'inadempienza.

I termini per l'esecuzione dell'appalto sono tutti da considerarsi essenziali, ai sensi dell'Art. 1457 C.c..

ART. 4 – PREZZO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

Per la fornitura oggetto del presente appalto, comprensiva di tutti gli oneri a carico del Fornitore e ogni altro magistero previsto nel Capitolato Speciale d'Oneri, sarà riconosciuto il prezzo di cui all'offerta economica presentata in fase di gara.

Il suddetto prezzo si intende, al netto dell'IVA, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto. Il Fornitore emetterà fattura mensile di importo pari agli ordini eseguiti, per l'importo determinato moltiplicando il Prezzo Unitario in Fattura per i mq (metriquadri) di prodotto verificato ed accettato dalla Società, detratta la ritenuta in garanzia dello 0,5% (zero virgola cinque per cento).

La fattura emessa sarà liquidata a sessanta (60) giorni Data Fattura Fine Mese, purché pervenga alla sede amministrativa della Società entro il giorno dieci (10) del mese successivo a quello di riferimento e a seguito di verifica della conformità della fornitura effettuata e di ricevimento del D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa.

In difetto di D.U.R.C. regolare ogni pagamento sarà sospeso, senza che il Fornitore possa avanzare pretese e/o sospendere l'esecuzione dell'appalto, sino alla consegna del documento attestante la regolarità.

In caso di ritardo nella consegna della fattura, con conseguente difficoltà della Società nell'organizzazione dei flussi di cassa in uscita, il pagamento potrà essere differito a novanta (90) giorni Data Fattura Fine Mese. Le ritenute in garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, previa acquisizione del D.U.R.C. regolare e fatturazione del Fornitore, a sessanta (60) giorni Data Fattura Fine Mese.

ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE.

Fermi tutti gli oneri e obblighi a carico del Fornitore specificati nelle ulteriori norme del presente Capitolato Speciale d'Oneri, il Fornitore sarà altresì tenuto, senza riconoscimento di corrispettivi, intendendosi ogni onere compensato dal prezzo offerto:

- alla fornitura di mezzi d'opera e di trasporto in genere, per lo scarico della geomembrana in HDPE fornita;
- al completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi ed attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento dell'appalto ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso;
- alla tenuta in perfetta efficienza di tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati;
- alle prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni e campionamenti previsti dal presente Capitolato Speciale d'Oneri e per le ulteriori verifiche che la Società riterrà di dover richiedere;
- alle pratiche per il conseguimento dei permessi per il transito su strade pubbliche e/o private per il trasporto e la consegna della bentonite;
- a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'eventuale inattività del personale e delle proprie attrezzature durante la consegna in seguito ad eventi di forza maggiore, caso fortuito, o per qualsiasi altro motivo;
- a versare le competenze ordinarie e straordinarie, trasferte, vitto e alloggio, oneri assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge per il personale dipendente;
- a sostenere tutte le penalità per infrazioni a leggi e regolamenti e, comunque, tutti gli oneri e costi, anche qui non menzionati, necessari per lo svolgimento della fornitura secondo le modalità previste, oppure connessi all'esecuzione dell'appalto;
- a farsi carico di tutti quelli oneri direttamente o indirettamente derivanti dalle peculiarità dei luoghi di consegna della geomembrana in HDPE, consistenti nel

Sistema Integrato di trattamento rifiuti in località Torretta a Legnago (VR), ove sarà in esercizio un impianto di smaltimento, con conseguente presenza e transito di altri mezzi;

- a mantenere strettamente riservata ogni informazione e notizia inerente alle attività esercitate dalla Società presso i propri impianti e stabilimenti, con espresso divieto di diffondere, pubblicare, personalmente o tramite terzi, notizie, articoli, disegni, fotografie, filmati;
- ad astenersi dall'autorizzare soggetti terzi ad accedere ai luoghi di esecuzione dell'appalto.

ART. 6 - OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE.

Tutto il personale operante nell'esecuzione della fornitura, per qualsiasi delle attività comunque connesse all'esecuzione dell'appalto, dovrà essere in regola con gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia previdenziale e di assicurazioni obbligatorie. Il Fornitore dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni del C.C.N.L. di riferimento, degli accordi locali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori, ricadendo su di esso ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortunio, qualunque ne sia la natura e la causa, tenendone sollevata e indenne la Società e il personale dalle stessa.

Il Fornitore dovrà osservare nei confronti del proprio personale dipendente tutte le disposizioni derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi, accordi integrativi, normative previdenziali ed assicurative relative alla categoria e vigenti durante tutto lo svolgimento del servizio.

Il Fornitore dovrà comunicare preventivamente alla Società, in sede di partecipazione alla gara, le proprie posizioni I.N.P.S. ed I.N.A.I.L..

Gli eventuali lavoratori stranieri impiegati dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno ed essere in regola con gli adempimenti contrattuali, previdenziali e assicurativi sopra richiamati.

Il mancato rispetto di una qualsiasi delle previsioni di cui al presente articolo, costituirà motivo di risoluzione del contratto di appalto, ai sensi del successivo Art. 15.

ART. 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO.

Prima della stipula del contratto, il Fornitore potrà redigere e trasmettere alla Società un proprio documento integrativo del D.U.V.R.I. redatto dalla Società e parte dei documenti

di gara, che faccia esplicito riferimento all'attività oggetto del presente appalto.

Prima di iniziare l'esecuzione dell'appalto, il Fornitore dovrà partecipare alla riunione di coordinamento, ex Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e dovrà portare a conoscenza dei propri dipendenti interessati all'effettuazione del servizio il contenuto della suddetta riunione, dei documenti richiamati nel verbale della riunione, compreso il Documento di Valutazione Rischi da Interferenza redatto, ed adottare tutte le misure di prevenzione previste in tali atti, o comunque necessarie ai sensi delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

La Società comunica al Fornitore la presenza dei seguenti rischi durante le fasi di trasporto e scarico del prodotto all'interno del sito produttivo di Torretta di Legnago (VR):

- incidente stradale nelle vie di circolazione per presenza di altri mezzi conferitori;
- rischio biologico all'interno del sito;
- rischio di investimento/ incidente per presenza di mezzi e/o personale della Società in manovra nell'area di scarico (discarica o piazzale).

Al fine di evitare il verificarsi di incidenti durante l'esecuzione della fornitura, il Fornitore rispetterà tutte le norme comportamentali e le istruzioni ricevute e garantirà il coordinamento delle operazioni di scarico mediante proprio personale preposto a terra in caso di scarico in luoghi con presenza di più di un mezzo in manovra.

Il Fornitore dovrà portare a conoscenza dei propri dipendenti interessati all'effettuazione della fornitura l'elenco di tutti i rischi presenti e dovrà adottare tutte le misure di prevenzione previste, o comunque necessarie ai sensi delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

Si richiamano inoltre i seguenti oneri specifici, integralmente a carico del Fornitore, attinenti alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro:

- attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle altre forme di previdenza obbligatorie previste dalle disposizioni normative in vigore, o che potranno intervenire durante il corso dell'appalto;
- adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture della Società o a mezzi di terzi; il Fornitore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di esso;

- il Fornitore sarà tenuto ad informare tempestivamente la Società di eventuali infortuni occorsi al proprio personale od a terzi entro i luoghi di esecuzione dell'appalto, o comunque nell'effettuazione della fornitura.
- il Fornitore si assumerà ogni responsabilità, di qualsiasi tipo e natura, per ogni incidente che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza della fornitura affidata;
- saranno comunque a carico del Fornitore le penalità e le sanzioni per le infrazioni alla normativa antinfortunistica constatate a seguito di visite o ispezioni degli Enti di vigilanza, se non imputabili a mancanze della Società.

ART. 8 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il Fornitore sarà tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, obbligandosi a comunicare alla Società gli estremi identificativi del conto corrente, specificando se lo stesso è dedicato o meno all'appalto, oltre alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Società ed all'Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte subcontraente agli obblighi suddetti.

Clausola equivalente alla presente dovrà essere inserita in ciascun subcontratto stipulato dal Fornitore, che dovrà essere inoltrato alla Società.

La Società verificherà, in occasione di ogni pagamento al Fornitore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 9 – SUBAPPALTO.

Il subappalto è consentito nei termini, con i limiti e secondo le modalità di cui all'Art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 10 – LE MODIFICHE AL CONTRATTO.

Durante l'esecuzione del contratto d'appalto potranno essere apportate modifiche, anche quali varianti in corso d'opera, ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 11 – IL R.U.P., IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E IL RESPONSABILE PER IL FORNITORE.

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'Art. 31 del

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno svolte dal Responsabile Tecnico della Società, Geom. Manuel Marzari. La Società nominerà il Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'Art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella figura del R.U.P. o di altro soggetto, in ragione del valore del contratto d'appalto, con riserva di sostituire ciascuna figura all'occorrenza, dandone formale comunicazione al Fornitore.

Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto il nominativo ed i recapiti del proprio rappresentante nell'esecuzione dell'appalto, a cui verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti.

ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA.

Il Fornitore dovrà costituire, per la sottoscrizione del contratto di appalto, la garanzia definitiva di cui all'Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La garanzia dovrà essere costituita con le modalità di cui all'Art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo presunto della fornitura oggetto del contratto, aumentato in ragione del ribasso offerto, come disposto all'Art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'importo della garanzia potrà essere ridotto in sussistenza dei requisiti di cui all'Art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La cauzione sarà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore.

La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La Società potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.

ART. 13 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA.

Il Fornitore risponderà, tenendo sollevati ed indenni da responsabilità sia civili che penali, dei danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose comunque provocati nell'esecuzione della Fornitura, rispondendo dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, restando a suo

completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti della Società.

A tal fine, il Fornitore dovrà stipulare una polizza assicurativa R.C.T. e R.C.O. con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) per sinistro, valida ed efficace per l'intera durata dell'appalto, contenente una specifica clausola che considerati quali terzi altresì la Società ed i suoi dipendenti.

Nell'ipotesi in cui la Società dovesse procedere a far fronte con urgenza a interventi per porre rimedio ai danni causati dal Fornitore, senza poter attendere i tempi per la liquidazione del sinistro, potrà provvedere direttamente ed addebitare ogni onere sull'importo dei corrispettivi di più prossima scadenza, ferma la successiva liquidazione di somme in favore del Fornitore alla liquidazione del sinistro.

E' fatto obbligo al Fornitore di comunicare immediatamente alla Società, entro ventiquattro (24) ore dal suo verificarsi o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, ogni circostanza o fatto che possa dar luogo a richieste di indennizzo da parte di terzi, nonché ogni circostanza o fatto che possa recare pregiudizi alla Società.

ART. 14 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE.

A titolo esemplificativo, non limitativo, tra le cause di forza maggiore saranno comprese le calamità naturali, le ordinanze od azioni del Governo e/o di altri Enti, gli scioperi di carattere nazionale o settoriale, gli incendi, le esplosioni, le guerre, i sabotaggi ed altre cause consimili.

La causa di forza maggiore sospenderà gli obblighi delle parti, ma non la validità del contratto d'appalto.

Tutte le conseguenze negative che il Fornitore dovesse patire per l'effetto di cause di forza maggiore, direttamente o indirettamente, rimarranno in suo capo, senza facoltà di poter pretendere indennizzi, risarcimenti, o compensi dalla Società.

Al verificarsi di una causa di forza maggiore il Fornitore sarà obbligato a rendere comunicazione scritta alla Società, con assoluta tempestività.

ART. 15 – LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La Società potrà risolvere il contratto di appalto al verificarsi dei presupposti di cui all'Art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Si precisa che s'intenderanno quali gravi inadempimenti del Fornitore alle obbligazioni contrattuali, altresì, senza che la seguente elencazione possa ritenersi esaustiva:

- l'applicazione di penali per ritardo per importi eccedenti il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, di cui all'Art. 3;
- il verificarsi di un ritardo nei tempi di consegna di oltre dodici (12) giorni dalla data indicata nell'ordine, di cui all'Art. 3;
- la consegna di geomembrana in HDPE risultata gravemente difforme;
- la violazione degli obblighi di cui all'Art. 5;
- la violazione degli obblighi in materia di previdenza ed assicurazione obbligatorie di cui all'Art. 6;
- la violazione degli obblighi in materia di sicurezza e igiene del luogo di lavoro, di cui all'Art. 7;
- la violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'Art. 8;
- la violazione della disciplina sul subappalto, di cui all'Art. 9;
- reiterate negligenze o deficienze della fornitura, che a giudizio della Società compromettano gravemente l'esecuzione dell'appalto e/o l'esercizio delle proprie attività;
- la cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente, anche per interposta persona, degli obblighi e dei diritti relativi all'appalto.

Resta ferma la facoltà della Società di procedere alla risoluzione del contratto di appalto per gravi inadempimenti o gravi ritardi, ribadendosi che le ipotesi sopra elencate non potranno ritenersi esaustive.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, questo sarà tenuto al risarcimento di tutti danni patiti dalla Società.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (di seguito denominato "Regolamento UE" o "GDPR"), Legnago Servizi S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alle imprese partecipanti alla gara o concorrenti.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Legnago Servizi S.p.A., in qualità di Stazione Appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale e delle capacità tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da Legnago Servizi S.p.A. ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti da Legnago Servizi S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Legnago Servizi S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto a fornire i dati richiesti da Legnago Servizi S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:

- i. dati personali comuni (es. anagrafici e di contratto);
- ii. dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art.10 del Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Non vengono invece richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art.9 del Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da Legnago Servizi S.p.A. in modo da garantire la riservatezza necessaria e mediante strumenti cartacei, informatici, manuali e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale di Legnago Servizi S.p.A. che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, nonché dal personale di altri uffici per fini di studio o statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Legnago Servizi S.p.A. in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela

- in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione del contratto;
 - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione, di collaudo o della Direzione lavori;
 - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241;
 - comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza di quanto previsto dalla Determinazione AVCP n.1 del 10/01/2008;
 - comunicati ad enti pubblici e/o autorità giudiziarie e/o di controllo, in caso di loro richiesta, in qualità di titolari autonomi del trattamento;
 - comunicati ai fornitori di servizi cloud.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.lesespa.it. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (D.Lgs. n.33/2013 nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.lesespa.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati pertanto potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità di incaricati e/o responsabili interni/esterni del trattamento e/o amministratori di sistema.

I dati trattati non saranno trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio economico europeo.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo ordinativo di fornitura relativo al Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

Diritti del concorrente/interessato

Per interessato si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante o Legnago Servizi S.p.A.. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. Da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare l'interessato ha il diritto di:

- i. ottenere in qualsiasi momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;

- ii. il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria dei dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- iii. il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- iv. il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art.20 del Regolamento UE.

Se, in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento è Legnago Servizi S.p.A. con sede legale in località Torretta, snc – 37045 Legnago (VR) e sede amministrativa in Via Pasubio, n.14/a - 37045 Legnago (VR) – Tel. 0442605311 – e-mail legnago.servizi@lesespa.it, nella persona del legale rappresentante pro tempore ing. Pietro Zanetti.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le informazioni sopra riportate, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della Legnago Servizi S.p.A. per le finalità sopra descritte.

ART. 17 – CODICE ETICO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Società Legnago Servizi S.p.A. si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per prevenire e contrastare la commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex decreto legislativo n. 231/2001 e i fenomeni corruttivi e di mala gestio ex legge n. 190/2012.

La Società nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei propri rapporti si

riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico; tale codice è pubblicato e disponibile on line sul sito internet di Legnago Servizi S.p.A. all'indirizzo <https://www.lesespa.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>.

I Fornitori della Società devono peraltro rispettare i principi contenuti nel Codice Etico.

Tutto ciò premesso il Fornitore si impegna a :

- rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice Etico;
- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori della Società a violare i principi del Codice.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Società a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., salvo il diritto di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI.

Ai sensi dell'Art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le spese di pubblicazione del bando ed esito di gara pari a € 1.605,25 (euro milleseicentocinque/25) saranno rimborsate alla Società dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta (60) giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, previo dettaglio mediante presentazione di copia delle fatture ricevute dalla Società.

Saranno a carico dell'aggiudicataria tutte le spese di bollo e registrazione del contratto, oltre a tutte le ulteriori spese inerenti alla stipula del medesimo contratto di appalto.

ART. 19 – SPECIFICHE TECNICHE

Oggetto della fornitura è la geomembrana in HDPE spessore minimo 2mm, da utilizzare per la formazione delle opere di impermeabilizzazione nei fondi vasca FV2, FV3 e FV4 del lotto "F" di ampliamento della discarica del Comune di Legnago (VR), sita in loc. Torretta. In particolare il materiale fornito deve avere le seguenti caratteristiche:

Granulo vergine

- Polimero di base (UNI EN ISO 11358): $\geq 97\%$;
- Nerofumo (UNI EN ISO 11358): $\geq 2\%$;
- Indice di fluidità (ASTM D 1238) con 5 kg di peso a 190°C : $\leq 2-3 \text{ g}/10\text{min}$;
- Densità (UNI EN ISO 1183): $0,94-0,96 \text{ g}/\text{cm}^3$

Geomembrana

- Spessore Telo (UNI –EN 1849-2) : ≥ 2 mm ($\pm 5\%$);
- carico di snervamento (EN ISO 527-3): ≥ 16 N/mm²
- carico di rottura (EN ISO 527-3): ≥ 26 N/mm²
- allungamento allo snervamento (EN ISO 527-3) : $\geq 9\%$
- allungamento a rottura (EN ISO 527-3): $\geq 700\%$
- resistenza alla lacerazione (EN ISO 34-1/B): ≥ 130 N/mm
- resistenza al punzonamento statico (UNI EN ISO 12236): ≥ 5 kN
- fessurazione da sollecitazione ambientale (ASTM D5397): ≥ 200 ore
- resistenza al fuoco: norma SIA 280/11 classe IV.3 o norma UNI EN ISO 11925-2 Classe E o norma DIN/EN 4102 classe B2

Il telo sarà costituito da materiale di prima qualità (polimero vergine non rigenerato). All'atto di presentazione dell'offerta il Produttore del telo fornirà un certificato che dichiarerà la conformità del prodotto alle proprietà fisiche richieste per l'uso a cui è destinato. Il Produttore della geomembrana in HDPE fornirà alla Direzione Lavori i dettagli sulla quantità di teli precedentemente prodotti e destinati a discariche di rifiuti. La geomembrana in HDPE sarà prodotta in rotoli con larghezza non inferiore ai 5 m (cinque metri), preferibilmente 10 m, e non dovrà presentare fori, rigonfiamenti, impurità e qualsiasi segno di alterazione da agenti esterni. Ogni rotolo sarà etichettato con indicazione dello spessore, della lunghezza, della larghezza e del numero di serie attribuito dal Produttore.

Dovranno essere prelevati campioni del materiale in produzione e sottoposti a prova per assicurarne la rispondenza alle specifiche tecniche sopraindicate. Il prodotto verrà campionato in fabbrica, da personale incaricato dal Produttore, almeno una volta per ogni rotolo. Il laboratorio del Produttore fornirà un certificato di controllo qualità riferito alla matricola di produzione del rotolo; copia dei certificati dovrà essere consegnata alla Società ed inviata alla Direzione Lavori.

Ciascun certificato di controllo qualità dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

- Identificazione alfanumerica del rotolo;
- Denominazione commerciale;
- Produttore;
- Data dell'analisi;
- Percentuale di polimero puro;
- Percentuale di nerofumo;

- Indice di fluidità
- Massa volumica;
- Spessore della geomembrana;
- carico di snervamento;
- carico di rottura;
- allungamento allo snervamento;
- allungamento a rottura;
- resistenza alla lacerazione;
- resistenza al punzonamento.

La Direzione Lavori verificherà preliminarmente la rispondenza del materiale alle caratteristiche richieste e potrà richiedere di sottoporre a prova presso laboratori qualificati campioni di geomembrana.

In particolare, per verificare il rispetto dei requisiti dichiarati, dovrà essere eseguita da laboratorio certificato a spese della Società, la verifica delle caratteristiche indicate all'art.20 del presente Capitolato, su un numero di campioni adeguato e concordato con la D.L. e per un minimo di un campione per vasca (totale 3 campioni).

L'esito favorevole delle prove e/o l'accettazione del materiale fornito da parte della Direzione Lavori non esonera in alcun modo il Fornitore da ogni responsabilità qualora i materiali messi in opera non risultassero conformi ai requisiti richiesti; in tal caso è ancora diritto della Direzione Lavori rifiutare il materiale, anche se già posto in opera, che non rispondesse ai requisiti minimi contrattuali.

Le difficoltà che si dovessero presentare al Fornitore per l'approvvigionamento della bentonite avente le caratteristiche minime da contratto sono sempre e comunque da ritenersi compensate dal prezzo offerto dal Fornitore.

ART. 20 - REQUISITI MINIMI DELLA GEOMEMBRANA E CONTROLLI

Per la formazione dello strato impermeabile di fondo delle vasche del lotto F della discarica del Comune di Legnago (VR), sita in loc. Torretta si prevede l'impiego di geomembrana in HDPE spessore minimo 2 mm rispondente alle prescrizioni indicate all'art.19 del presente Capitolato, oltre che a tutte le norme cui è assoggettata. Alla Direzione Lavori e alla Società Appaltante vanno consegnati i certificati e la documentazione comprovante la rispondenza del materiale ai requisiti richiesti. In particolare, per verificare il rispetto dei requisiti dichiarati, dovrà essere eseguita da laboratorio certificato a spese della Società la verifica delle seguenti caratteristiche:

- Polimero di base (UNI EN ISO 11358): $\geq 97\%$;
- Nerofumo (UNI EN ISO 11358): $\geq 2\%$;
- Densità (UNI EN ISO 1183): 0,94-0,96 g/cm³
- Spessore Telo (UNI –EN 1849-2): ≥ 2 mm ($\pm 5\%$);
- carico di snervamento (EN ISO 527-3): ≥ 16 N/mm²
- carico di rottura (EN ISO 527-3): ≥ 26 N/mm²
- allungamento allo snervamento (EN ISO 527-3): $\geq 9\%$
- allungamento a rottura (EN ISO 527-3): $\geq 700\%$
- resistenza alla lacerazione (EN ISO 34-1/B): ≥ 130 N/mm
- resistenza al punzonamento statico (UNI EN ISO 12236): ≥ 5 kN
- Indice di fluidità (ASTM D 1238 o UNI EN ISO 1133-1) con 5 kg di peso a 190° C:
 $\leq 2-3$ g/10min

su un numero di campioni adeguato e concordato con la D.L. e per un minimo di un campione per vasca (totale 3 campioni). Il campionamento sarà effettuato presso il cantiere di Torretta con la D.L. e alla presenza di un rappresentante della Società, alla prima fornitura, con il prelievo di parte di un rotolo consegnato ed individuato per la posa su una specifica vasca ed appartenente al medesimo lotto di produzione degli altri rotoli da posare. Il Fornitore è tenuto a consegnare almeno il 50% della geomembrana in HDPE prevista per la copertura delle tre vasche in sede di prima fornitura.

Le difficoltà che si dovessero presentare al Fornitore per l'approvvigionamento della geomembrana in HDPE avente le caratteristiche minime da contratto sono sempre e comunque da ritenersi compensate dal prezzo offerto dal Fornitore.

Consegna

La geomembrana in HDPE fornita in rotoli dovrà essere resa scaricata nel luogo indicato dal personale del Committente e/o comunque all'interno della discarica in costruzione. Ogni onere per carico, trasporto e scarico è integralmente a carico del Fornitore.

Controlli

Il Fornitore, prima dell'inizio della fornitura e a proprie spese, dovrà far effettuare da propri laboratori certificati di fiducia prelievi di campioni ed analisi per la verifica della rispondenza del materiale alle specifiche richieste di cui all'art. 19 del presente C.S.O.; in corso di fornitura, la Società potrà ripeterlo successivamente, anche solo parzialmente, a proprie spese.

L'esito favorevole delle prove e/o l'accettazione del materiale fornito da parte della Direzione Lavori non esonera in alcun modo il Fornitore da ogni responsabilità qualora i



materiali messi in opera non risultassero conformi ai requisiti richiesti; in tal caso è ancora diritto della Direzione Lavori rifiutare il materiale, anche se già posto in opera, che non rispondesse ai requisiti minimi contrattuali.

Qualora l'esito fosse non positivo o il materiale consegnato risultasse non conforme, il contratto dovrà considerarsi risolto ai sensi del precedente art. 15. In tal caso la Società potrà richiedere il recupero e l'allontanamento a spese del Fornitore di tutto il materiale non conforme, fatto salvo il riconoscimento alla Società di tutti i maggiori oneri sostenuti. Il Fornitore avrà diritto al pagamento del solo materiale fornito conforme alle prescrizioni di cui al precedente art.19.

* * * * *